



DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D 30 Area Omogenea Distrettuale n. 2

(Comune di Sant'Angelo di Brolo - Capofila
Comuni di Ficarra, Floresta, Raccuja, Sinagra e Ucria)

PATTO DI ACCREDITAMENTO

L'anno 2024 il giornodel mese dinei locali dei Servizi Sociali del Comune Capofila di Sant'Angelo di Brolo – Comuni di Ficarra, Floresta, Raccuja, Sinagra e Ucria, legalmente rappresentata dal dr. Cortolillo Francesco Paolo, nella qualità di Presidente dell'AOD n. 2, domiciliato per la carica presso il Comune Capofila di Sant'Angelo di Brolo, con sede in via I Settembre, 23 - 98060 Sant'Angelo di Brolo avente C.F.: 00108980830.

Premesso che

la Coop/Assoc.....con sede
in.....partita IVA e C.F
.....legalmente rappresentato
da.....
residente inè stata accreditata con determinazione
nr.....del.....per la realizzazione dei servizi di cui all'avviso presso i
Comuni facenti parte dell'AOD n.2 DSS30.

Le parti come sopra rappresentate concordano quanto segue

Art. 1 Oggetto del Patto

Costituiscono oggetto del presente accordo di accreditamento il servizio di:

Sez. Disabili: Servizio di assistenza domiciliare integrata in favore di soggetti diversamente abili.

Art. 2 Finalità del patto di accreditamento

La finalità del presente "patto di accreditamento" è quella di disciplinare il rapporto tra l'AOD n. 2 DSS 30 ed i soggetti accreditati all'Albo dell'AOD n. 2 per l'erogazione del servizio di:

- Sez. Disabili: Servizio di assistenza domiciliare integrata in favore di soggetti diversamente abili.

Il sistema dell'accREDITAMENTO è fondato sulla libera scelta del soggetto accreditato da parte del cittadino.

Con il presente "Patto", si intende:

- garantire al cittadino un elevato standard qualitativo da parte dei soggetti accreditati, nell'ottica della libera concorrenza;

- valorizzare la centralità del cittadino-utente e la propria capacità di autonomia ed autodeterminazione, sia in ordine all'elaborazione del proprio progetto assistenziale sia alla scelta del soggetto erogatore;
- implementare le risorse della comunità locale, attraverso la concertazione con tutti gli Enti del terzo settore, nelle diverse fasi di programmazione, gestione e valutazione degli interventi offerti.

Art. 3 Albo distrettuale dei soggetti accreditati

Previo esame e valutazione di tutte le istanze a cura di una apposita commissione tecnica di valutazione si provvederà attraverso determinazione del dirigente del Comune capofila, all'iscrizione delle ditte/cooperative sociali/associazioni accreditate all'Albo nell'apposita sezione " Disabili", avverso il quale è ammesso ricorso nel termine di giorni quindici dalla pubblicazione sull'albo pretorio online dei Comuni dell'A.O.D. n. 2.

Gli eventuali rilievi saranno esaminati ed esitati nel termine di giorni dieci, con adozione se del caso, di provvedimenti in autotutela.

L'iscrizione all'Albo così formato ha validità di tre anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Patto di accreditamento.

Alla scadenza, le ditte già iscritte all'Albo per i predetti servizi, dovranno richiedere il rinnovo dell'iscrizione presentando apposita autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, sul mantenimento dei requisiti di accreditamento già attestati nell'istanza di accreditamento.

Permane sempre la possibilità di accreditamento di nuovi soggetti, che ne hanno fatto richiesta ancor prima dell'avviso di aggiornamento, con la possibilità anche di integrazione della documentazione, se mancante, per come richiesto.

La lista dei soggetti accreditati sarà pubblicata ed aggiornata sul sito internet del Comune Capofila e di ogni Comune dell'A.O.D. n. 2.

Art. 4 Ambito territoriale dell'accREDITAMENTO

Ai fini dell'accREDITAMENTO, si individua come ambito territoriale di riferimento l'A.O.D. n. 2, di cui fanno parte il Comune Capofila di Sant'Angelo di Brolo e i Comuni di Ficarra - Floresta - Raccuja - Sinagra e Ucria.

In ogni caso, ciascun Comune ha caratteristiche sue proprie, riguardo al:

- numero potenziale di fruitori di progetti assistenziali;
- numero e la potenziale tipologia degli interventi assistenziali autorizzati da erogare.

Pertanto, dalla data di decorrenza dell'accREDITAMENTO, l'utenza deve essere provvista di apposito Progetto assistenziale Individualizzato (di seguito denominato PAI), predisposto dall'assistente sociale di ciascuno dei Comuni di residenza e mediante l'emissione dei voucher di servizio potrà acquisire le prestazioni presso i soggetti fornitori accreditati con l'A.O.D. n. 2.

Art. 5 Beneficiari dei servizi

I beneficiari del servizio sono i cittadini, residenti nei Comuni di Sant'Angelo di Brolo, Ficarra, Floresta, Raccuja, Sinagra e Ucria, nell'ottica di una pluralità di interventi tesi al raggiungimento di una maggiore autonomia.

Art. 10 Obblighi della Ditta accreditata

La Ditta dovrà garantire, senza eccezione alcuna, l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente "Patto di Accreditamento".

Il Servizio sarà svolto dalla Ditta mediante propri operatori, che dovranno essere adeguatamente preparati per le specifiche mansioni da svolgere.

Gli operatori dovranno essere in possesso della qualifica specifica per i compiti da espletare.

Entro 30 giorni dall'affidamento, la Ditta contraente, dovrà inviare all'Ufficio Piano l'elenco del personale operante.

L'elenco sopramenzionato dovrà essere corredato dai relativi titoli di studio, curriculum e rapporti di lavoro.

Ogni variazione del personale, dovrà essere comunicata entro dieci giorni all'Ufficio Piano.

La Ditta si impegna inoltre:

- a fornire agli operatori un tesserino di riconoscimento;
- a garantire la non interruzione del servizio;
- a sostituire il personale assente per qualsiasi motivo o che dovesse risultare non idoneo a giudizio concorde delle parti (Servizio Sociale/Ditta) con tempestività, con altro di pari professionalità, tenuto conto dell'urgenza e della gravità del caso, dandone comunicazione e indicandone le generalità al Responsabile dell' Ufficio Piano, al Servizio Sociale Comunale, all' utente ed alla famiglia;
- a dare immediata comunicazione all'Assistente Sociale Comunale e al Responsabile dell' Ufficio Piano di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio, nonché delle eventuali difficoltà di rapporti tra Ditta/utente/Servizio Sociale;
- a fornire gli operatori di tutti i materiali e presidi di autotutela da rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 626/94;
- a facilitare, in generale, il passaggio delle informazioni riguardanti l' utente e/o il servizio, in coerenza con gli obiettivi del servizio in oggetto;
- il rispetto degli orari stabiliti e della durata dell' intervento;
- la riservatezza dell'informazione riferita a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del servizio, da qualsiasi fonte provengano;
- assoluto rispetto delle norme contrattuali e regolamentari previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato. La Ditta si impegna ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle cooperative sociali, delle sigle sindacali maggiormente rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, ad assolvere ogni obbligo contributivo, previdenziale, assicurativo e similari dalla data dell'affidamento e per tutta la durata del progetto. L'obbligo permane anche a seguito della scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione, sollevando il Comune da ogni obbligo e responsabilità per: retribuzione, contributi previdenziali e assicurativi, assicurazione infortuni e disposizioni in materia sanitaria.

La Ditta gestisce in modo del tutto autonomo il proprio personale che risponde gerarchicamente e funzionalmente ai suoi responsabili, i cui nominativi verranno segnalati tempestivamente al Responsabile dell' Ufficio Piano.

La Ditta accreditata manterrà indenne il Comune di Sant'Angelo di Brolo Capofila dell'AOD n. 2 DSS30 da ogni qualsivoglia danno diretto o indiretto che possa comunque e da chiunque derivare in relazione ai servizi oggetto del presente avviso, sollevando l'Amministrazione stessa e i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile che penale. Le eventuali spese sostenute dal Comune di Sant'Angelo di Brolo nella qualità di Ente Capofila dell' AOD n. 2 - DSS 30, per porre rimedio ai danni de quo saranno dedotte dai crediti o comunque rimborsate dalla Ditta accreditata.

A tal fine la Ditta accreditata è tenuta, entro cinque giorni dalla ricezione della nota con la quale l'Amministrazione comunale comunicherà l'avvenuto affidamento in gestione del servizio, a pena di decadenza dallo stesso, a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente appalto. Tale polizza (RCT), per la responsabilità civile per danni a persone, cose e animali che venissero arrecati dal personale della Ditta accreditata nell'espletamento dei servizi, dovrà avere massimali non inferiori ad Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro; Euro 3.000.000,00 per danni a persone; Euro 1.000.000,00 per danni a cose. La polizza dovrà prevedere altresì la copertura per danni alle cose in consegna e custodia all'Impresa, a qualsiasi titolo o per qualsiasi destinazione, per danni conseguenti ad incendio e furto e comunque per danni a qualsiasi titolo causati dalla stessa Impresa.

La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi con espressa indicazione che il Comune è considerato terzo a tutti gli effetti.

Il Comune di Sant'Angelo di Brolo Capofila dell'AOD n. 2 - DSS30 è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere ai prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'appaltatore si avvalga) impiegati nel servizio, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata. A tale riguardo l'impresa dovrà stipulare polizza di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 a sinistro e € 3.000.000,00 per persona.

Tale polizza dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "danno biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "clausola buona fede Inail".

Le suddette polizze dovranno coprire l'intero periodo del servizio.

In caso di danni arrecati a terzi durante l'esecuzione del servizio, la Ditta accreditata sarà comunque obbligata a darne immediata notizia all'Ufficio Piano fornendo i necessari dettagli.

Qualora la ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Ufficio Piano potrà procedere alla risoluzione del contratto.

La Ditta dovrà provvedere alla copertura assicurativa per i danni subiti o causati dagli utenti nel corso delle attività.

E' altresì necessario che la Ditta provveda alla copertura assicurativa per le ipotesi di responsabilità civile verso gli utenti e verso terzi, per lesioni personali e danneggiamento di cose comunque verificatesi nello svolgimento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. Delle assicurazioni contratte la Ditta dovrà fornire documentazione entro un mese dall'inizio dell'attività all'Ufficio Piano.

In caso di danni arrecati a terzi durante l'esecuzione del servizio, la Ditta sarà comunque obbligata a darne immediata notizia al Responsabile dell'Ufficio Piano fornendo i necessari dettagli.

Qualora la ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Ufficio Piano potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 11 Modalità di Erogazione dei pagamenti

Il Comune di Sant'Angelo di Brolo, in qualità di Capofila dell'AOD n. 2 - DSS30, liquiderà al soggetto accreditato il valore del voucher, su presentazione di fattura mensile fiscalmente in regola, tenendo cura di allegare tutti i voucher corrispondenti alle prestazioni erogate.

La fattura intestata al Comune di Sant'Angelo di Brolo dovrà contenere il numero delle ore effettuate ed essere corredata della seguente documentazione:

1. coordinate bancarie per il pagamento (numero conto corrente dedicato al servizio,- Cod. CAB - ABI etc.);

Art. 6 Procedure di ammissione al servizio

I destinatari ammessi saranno i soggetti residenti nell' AOD n. 2 del DSS 30, che necessitano del servizio di assistenza domiciliare integrata in favore di soggetti diversamente abili. Ciascun soggetto verrà ammesso al servizio previa presentazione di istanza all'ufficio di servizio sociale di ciascun Comune dell' AOD n.2, dal quale scaturirà la valutazione del servizio sociale professionale e l'elaborazione del PAI dove verranno riportati i servizi di cui necessita. Ciascun Comune dovrà trasmettere all' Ufficio di Piano, presso l' AOD n. 2, le istanze dei beneficiari corredate dal rispettivo PAI. Compete all'Ufficio di Piano, presso l' AOD n. 2, l'ammissione al servizio e la comunicazione all'Ente Accreditato.

Art. 7 Libertà di scelta dell'assistito

L'utente ammesso al servizio (o uno dei suoi familiari e/o l'amministratore di sostegno/tutore, se incapace) eserciterà il "diritto di scelta" nei confronti del soggetto accreditato da cui farsi assistere. In relazione al grado di soddisfacimento delle prestazioni ricevute, l'assistito ha la facoltà di revocare il fornitore scelto, se dovessero subentrare reali motivi di insoddisfazione per le prestazioni medesime, previa valutazione del Servizio Sociale Professionale che ha in carico il soggetto. A tal fine, l'assistito o un suo delegato, formalizzerà la propria volontà di scelta ad un'altra ditta accreditata, all'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di riferimento dell' AOD n. 2 e al Responsabile dell' Ufficio Piano dell' AOD n.2.

Il trasferimento sarà operativo entro il 15° giorno dalla presentazione dell'istanza. In caso di impedimento e/o disdetta del servizio l'utente è tenuto a comunicare, alla ditta accreditata prescelta, l'assenza entro le ore 20,00 del giorno antecedente, salvo casi eccezionali.

Art. 8 Modalità organizzative dei servizi

La ditta accreditata, prescelta dal soggetto beneficiario, presterà il servizio, secondo l'articolazione fissata dal PAI.

Per la gestione del servizio:

Sez. Disabili: Servizio di assistenza domiciliare integrata in favore di soggetti diversamente abili.

Art. 9 Corrispettivo dell'affidamento

Il Servizio di assistenza domiciliare integrata in favore di soggetti diversamente abili si rivolge a soggetti residenti nei Comuni dell' AOD n. 2 DSS30.

Il costo orario per ciascun operatore è il seguente:

Sez. Disabili: Servizio di assistenza domiciliare integrata in favore di soggetti diversamente abili.

Assistente OSS - costo orario € 18,00 + iva al 5%.

2. matrice del voucher utilizzato dall'utente;
 3. prospetto riepilogativo mensile contenente nominativi dei soggetti beneficiari dei servizi e il numero di ore fruite per singolo intervento;
 4. dichiarazione di responsabilità, a firma del Legale Rappresentante della Ditta accreditata, resa ai sensi e per gli effetti del DPR n.445/2000 attestante il rispetto degli obblighi contrattuali, previdenziali e assicurativi, antinfortunistici nei confronti del personale impiegato nel servizio e la conformità del trattamento economico alla tipologia di rapporto di lavoro adottato per il personale;
 5. Codice Univoco ufficio: OAI3L6
- ogni altra eventuale indicazione e documentazione giustificativa richiesta dall'AOD n. 2.

Alla liquidazione si provvederà entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa istruttoria e attestazione di regolare esecuzione resa da ogni Responsabile dei Servizi Sociali dei Comuni dell'AOD n.2.

Se dovessero rilevarsi errori o difformità nella contabilità, l'AOD n.2. provvederà a contestarli alla Ditta erogatrice, la quale invierà una nuova nota di contabilità entro 15gg.

Il Comune capofila non risponde di eventuali ritardi nel pagamento del corrispettivo addebitabili a responsabilità degli altri Comuni facenti parte dell'AOD n. 2.

Il soggetto accreditato dovrà presentare, con cadenza mensile, la documentazione da cui si evince la regolarità dello svolgimento del servizio, il personale impegnato, il quantum delle ore prestate con il Visto di riscontro da parte della famiglia dove sarà effettuata la prestazione.

In caso di accertata irregolarità contributiva o assicurativa, l'AOD n. 2 DSS30, salvo quanto previsto dal presente Patto di Accreditamento, potrà sospendere o ritardare i pagamenti senza che l'affidatario possa opporre eccezioni o aver titolo a risarcimento di danno né ad alcuna altra pretesa.

L'AOD n. 2 - DSS 30 si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti ogni qual volta siano in corso con il soggetto accreditato contestazioni formali previste dal presente patto.

Art. 12 Durata e risoluzione del patto di accreditamento

Il presente Patto così formato ha validità di tre anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Alla scadenza le ditte già iscritte all'Albo per i predetti servizi, dovranno richiedere il rinnovo dell'iscrizione presentando apposita autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, sul mantenimento dei requisiti di accreditamento già attestati nell'istanza di accreditamento.

L'Ufficio si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. a tutto rischio e danno della ditta se: dopo due diffide scritte, anche riferite ad inadempienze di natura diversa, questa persistesse nella violazione delle norme e degli obblighi previsti dal presente patto di accreditamento.

Tale facoltà potrà essere esercitata in particolare nei seguenti casi:

1. inaffidabilità ed insufficienza organizzativa nell'esecuzione degli interventi;
2. sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto del contratto (divieto di accettare, a qualunque titolo, denaro dall'utente o da altri);
3. reiterate inadempienze agli obblighi previsti dal patto;
4. mancata esecuzione secondo le regole della normale correttezza e della buona fede, anche sotto il profilo amministrativo, contabile, assicurativo e previdenziale;
5. elevato turnover del personale;
6. utilizzo improprio di ogni e qualsivoglia notizia o dato di cui la Ditta è venuta a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidatogli in particolare per quanto attiene il rispetto della privacy.

Art. 13 Rifusione danni e spese

Per ottenere la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, l'Ufficio potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti della Ditta.

Art. 14 Esecuzione in danno

Considerata la particolare natura del servizio affidato, l'Ufficio si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione di servizi per qualsiasi motivo, non resi dalla Ditta, con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti articoli del presente "Patto di Accreditamento".

Art. 15 Divieto di cessione

E' vietata la cessione, anche parziale, del servizio. La cessione si configura anche nel caso in cui la Ditta venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui sia oggetto di atti di trasformazione, a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art. 16 Fallimento

In caso di fallimento, il servizio si intenderà senz'altro revocato e l'Ufficio provvederà a termini di legge.

Art. 17 Foro competente

Le eventuali controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, saranno devolute alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Patti.

Art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta è tenuta ad assolvere gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente patto.

Art. 19 Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Patto, valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.

La Ditta contraente

Il Presidente dell' AOD n.2 DSS 30
Dr. Francesco Paolo Cortolillo